

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Presa atto ed accoglimento di n. 16 istanze di rateizzazione formulate da soci assegnatari di immobili realizzati dalla Cooperativa Sirio a r.l., sita in Canicattì, c.da Giarre

L'anno duemilaQUINDICI il giorno 17 del mese di DICEMBRE alle ore 11.00, nel Palazzo di Città, e nella sala riunioni, si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del sig. Sindaco rag. Vincenzo CORBO e con l'intervento dei seguenti assessori componenti la giunta municipale:

| Nome e Cognome | Presente | Assente |
|---------------------------|----------|---------|
| RIZZO Gaetano | X | |
| GENTILE Davide | X | |
| FERRANTE BANNERA Giuseppe | | X |
| GUARNERI Vincenzo | | X |
| BENNICI Patrizia | X | |
| FARRUGGIO Chiara | X | |

Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune, dr. Domenico Tuttolomondo.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta e Li invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

IL RESPONSABILE P.O. N. 1
(ING. GIOACCHINO MELI)

Premesso, che :

con Delibera di Consiglio Comunale n. 133 del 12.09.1981 e successiva Delibera di Consiglio Comunale n. 106 del 06.10.1982 è stata assegnata a Codesta Cooperativa Edilizia "Sirio" a r.l. - C.F. 00598830842- l'area ricadente in zona "C1" del P.R.G. del Comune di Canicattì, c.da Giarre, individuata al foglio 67, particelle 217, 224, 230 di mq. 7030 e particella 215 di mq. 1020 per una superficie complessiva di mq. 8050;

Che con atto di Convenzione, rogato dal Segretario Generale del Comune di Canicattì, Dr. Raimondo Caltagirone in data 14.12.1982, rep. n. 61095, registrata in Canicattì il 17.12.1982 al n. 4398, l'Amministrazione Comunale ha concesso alla Cooperativa Edilizia "Sirio" a r.l. il diritto di superficie sull'area per la realizzazione di n. 78 alloggi sociali;

Che con Ordinanza Sindacale del 14.01.1983 è stata disposta l'occupazione d'urgenza dell'area di cui alle particelle 217, 224, 230 di mq. 7030 mentre con Ordinanza Sindacale del 24.08.1984 è stata disposta l'occupazione d'urgenza dell'area di cui alla particella 215 di mq. 1020 destinate alla realizzazione del suddetto programma costruttivo;

Che in data 16.02.1983 ed in data 20.09.1984 la Cooperativa si è immessa nel possesso dell'area oggetto di esproprio;

Che con Ordinanza Sindacale n. 181 del 24.11.1988 è stata determinata la misura della indennità provvisoria da corrispondere alle ditte espropriate.

Che i sigg. Messana Calogero, Messana Rosa e Messana Giuseppina Marianna hanno dichiarato di rifiutare l'indennità offerta instaurando un giudizio di opposizione alla stima innanzi alla Corte di Appello di Palermo per la determinazione dell'indennità di occupazione in misura pari agli interessi legali sul valore venale delle arce alla scadenza dell'occupazione provvisoria, come prolungata per effetto delle intervenute leggi di proroga, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali su ciascuna annualità.

Il superiore giudizio è stato definito con la sentenza n. 373/2001 con la quale è stato riconosciuto in £ 189.141.275 (pari ad €. 97.683,32) l'indennità di occupazione temporanea relativa all'area di mq. 7030 di cui foglio 67 , particelle 217, 224, 230 nonché, in £. 29.650.149 (pari ad €. 15.313,02) l'indennità di occupazione temporanea relativa all'area di mq. 1020 di cui al foglio 67 , particella 215 ordinandosi al Comune di Canicattì il versamento presso la Cassa Depositi e Prestiti delle predette somme, oltre agli interessi legali gradualmente su ciascuna annualità nonché, la condanna alle spese di giudizio, liquidate in complessivi £. 7.715.415 (pari €. 3.984,68) oltre, IVA CPA e spese generali ed infine spese di C.T.U.

La superiore sentenza è stata notificata in forma esecutiva al Comune di Canicattì in data 16.06.2002.

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 30.04.2003 è stato riconosciuto il debito fuori bilancio in favore delle ditte espropriate Messana Calogero, Messana Rosa e Messana Giuseppina Marianna per un importo complessivo di €. 225.839,96, somme liquidate con mandati di pagamento dell'1.10.2003.

Inoltre, i sigg. Messana Calogero, Messana Rosa e Messana Giuseppina Marianna hanno, pure, instaurato giudizio di risarcimento dei danni da occupazione acquisitiva innanzi al Tribunale di Agrigento, il quale con sentenza n. 438 del 07.05.1998 ha rigettato la domanda accogliendo l'eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa del Comune di Canicattì.

Che avverso la sentenza del Tribunale di Agrigento la ditta espropriata ha proposto appello innanzi alla Corte di Appello di Palermo che con sentenza n. 1298 del 2004, in riforma della sentenza di primo grado ha condannato in solido il Comune di Canicattì e la Cooperativa Edilizia "Sirio" a r.l. al pagamento , in favore degli appellanti, della somma di €. 460.892,63, oltre interessi come specificato in motivazione, a titolo di risarcimento danni da occupazione appropriativa, condannando, altresì, la Cooperativa Edilizia "Sirio" a r.l. a rivalere il Comune di Canicattì di quanto quest'ultimo avrebbe pagato agli appellanti in forza della predetta sentenza, limitatamente alla somma di €. 183.769,26, quale indennità di espropriazione.

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 20.07.2005, in esecuzione del superiore titolo giudiziale, il Comune di Canicattì ha riconosciuto il debito fuori bilancio in favore delle ditte espropriate Messana Calogero, Messana Rosa e Messana Giuseppina Marianna per il pagamento delle somme riconosciute con la sentenza n. 1298/2004, somme liquidate con mandati di pagamento del 10/08/2005.

Che per effetto dell'art. 9 della suddetta Convenzione è stato stabilito che il corrispettivo della concessione del diritto di superficie è determinato nella somma risultante dal costo di acquisizione dell'area nella misura che sarà stabilita ai sensi delle vigenti leggi in materia nonché, dal contributo per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

Che nelle more, sono stati stipulati tra la Cooperativa Edilizia "Sirio" a r.l. ed i relativi soci e/o obbligati atti di assegnazione e/o cessione di immobili in proprietà superficaria divisa, per effetto dei quali il Comune di Canicatti dovendo recuperare le somme corrisposte alle ditte espropriate, a titolo di indennità di occupazione di cui alla sentenza n. 373/01, oltre interessi e le somme pagate a titolo di indennità di esproprio di cui alla sentenza n. 1298/04, ha interesse ad agire, anche, nei confronti dei singoli soci e/o obbligati, tenuti in solido con la Cooperativa, in forza dell'art. 14 della Convenzione di concessione del diritto di superficie, rep. n. 61095 del 14.12.1982, registrata il 17.12.1982, al n. 4398, rubricato "Destinatari degli impegni" che, all'uopo testualmente recita, "Gli obblighi e vincoli derivanti dalla presente convenzione obbligano oltre il concessionario anche i successori e aventi causa nella proprietà dei fabbricati e pertanto saranno trascritti nei registri immobiliari...";

Indi con atti di diffida e messa in mora, tra gli altri, prot. n. 45765 dell'11.10.2012, prot. n. 47490 del 24.10.2012, prot. n. 48142 del 29.10.2012, prot. n. 51325 del 20.11.2012 e prot. n. 50758 del 15.11.2012, l'Ente comunale ha diffidato la Cooperativa Edilizia Sirio a r.l., in persona del l.r.p.t., ed i singoli soci e/o obbligati al pagamento in solido tra loro, dell'importo di € 183.213,93, oltre interessi legali dalla data del pagamento (1.10.2003) al soddisfo, per il recupero delle somme a titolo d'indennità di occupazione di cui alla sentenza n. 373/01;

Indi con atto di diffida e messa in mora, prot. n. 47584 dell'1.12.2014, l'Ente comunale ha diffidato la Cooperativa Edilizia Sirio a r.l., in persona del l.r.p.t., ed i singoli soci e/o obbligati al pagamento in solido tra loro, dell'importo di € 183.769,26, oltre interessi legali dalla data del pagamento (10.8.2005) al soddisfo, per il recupero delle somme a titolo d'indennità di espropriazione di cui alla sentenza n. 1298/04;

- Che, l'Amministrazione Comunale con nota prot. n. 11083 del 17.03.2015, in accoglimento della richiesta di esonero dalla responsabilità solidale al pagamento delle somme debende, formulata da taluni obbligati ha espresso, apposita direttiva, in merito all'esonero dalla responsabilità solidale dei soci e/o obbligati della Cooperativa Sirio, per il pagamento della quota parte delle somme dovute, a titolo di indennità di occupazione e di risarcimento del danno da occupazione acquisitiva, di cui alle sentenze n. 373/01 e 1298/04, con conseguente, rilascio da parte del Comune di Canicatti di quietanza liberatoria per effetto del pagamento della somma di propria esclusiva spettanza.

- pertanto, l'Ente creditore ha proceduto ad effettuare i conteggi delle somme dovute a titolo di indennità di occupazione in forza, della sentenza n. 373/01 oltre, interessi dal 01.10.2003 al 31.07.2015 e delle somme dovute a titolo di risarcimento del danno da occupazione acquisitiva in forza, della sentenza n. 1298/04 oltre, interessi dal 10.08.2005 al 31.07.2015, dovute da ogni socio e/o obbligato della Cooperativa, ripartendo proporzionalmente le somme debende di esclusiva spettanza (quota - parte). in base ai valori catastali delle singole unità immobiliari determinati in funzione della categoria catastale rivalutata e del relativo coefficiente, comunicate a ciascuno dei soci e/o obbligati giuste, note, tra le altre, prot. n. 28765 del 20.7.2015, prot. n. 28798 del 21.7.2015, prot. n. 28877 del 21.7.2015, prot. n. 28981 del 22.07.2015 e prot. n. 28996 del 22.07.2015;

Successivamente alla notifica degli atti di diffida, sono pervenute n. 16 istanze, allegate alla presente sub. lett. a), con le quali alcuni soci della cooperativa hanno manifestato la volontà di pagare la quota di loro esclusiva spettanza comunicata con le superiori note;

In particolare, la rateizzazione è stata chiesta dai sigg.:

- 1) Falzone Michele e Fazio Ioiò Angela (edificio "B1"), note prot. n. 31921 e n. 31922 del 18.8.2015 e n. 37505 del 25.9.2015;
- 2) Ferraro Gioacchino e Restivo Maria (edificio "B1"), nota prot. n. 34520 dell'8.9.2015;
- 3) Li Puma Damiano e Petrotto Giovanna (edificio "B1"), nota prot. n. 31798 del 17.8.2015;
- 4) Bissi Floriana e Bissi Rosalba (edificio "B2"), note prot. n. 26054 dell'1.7.2015 e n. 47067 del 25.11.2015;
- 5) Graci Michele e Grassadonio Iolanda (edificio "B2"), nota prot. n. 37606 del 28.9.2015;

- 6) Greco Pietro e Messina Teresa (edificio "B2"), nota prot. n. 34439 dell'8.9.2015;
- 7) Monteleone Vincenzo e Di Gloria Maria Rosa (edificio "B2"), nota prot. n. 45661 del 17.11.2015;
- 8) Mulone Giuseppe e Magro Calogera (edificio "B2"), note prot. n. 23600 del 16.6.2015 e n. 47063 del 25.11.2015;
- 9) Radellini Andrea e Bissi Rosalba (edificio "B2"), nota e prot. n. 26056 dell'1.7.2015 e n. 47060 del 25.11.2015;
- 10) Bruno Francesco e Boscolo Eleonora (edificio "C1"), nota prot. n. 37741 del 26.8.2015;
- 11) Messina Giuseppe erede di Collura Giuseppa (edificio "C1"), nota prot. n. 36868 del 22.9.2015;
- 12) Di Naro Gaetano e Quagliata Cesira (edificio "C2"), nota prot. n. 37978 del 30.9.2015;
- 13) La Carrubba Giuseppe e Pontillo Giovanna (edificio "C2"), note prot. n. 41959 del 26.10.2015 e n. 46945 del 25.11.2015;
- 14) Anzalone Egidio e Scarano Crocifissa (edificio "D2"), nota prot. n. 41125 del 20.10.2015;
- 15) Scudato Liborio e Insalaco Concetta (edificio "D2"), nota prot. n. 47244 del 26.11.2015;
- 16) Infantino Dario erede Infantino Carmelo e Borsellino Salvatrice (edificio "B2"), nota prot. n. 49553 dell'11.12.2015.

Il Responsabile della P.O. n. 1 ha predisposto per i suddetti soci singoli piani di rateizzazione dell'importo pro quota dovuto, comprensivo di interessi legali, allegati alla presente alla lett. b) per costituirne parte integrante e sostanziale.

Inoltre, il sig. Gavazzi Alvaro Clemente, erede Iannicelli Elena, (edificio B1) con nota prot. 42472 del 29.10.2015, allegata sub lett. c) ha chiesto di rateizzare in tre rate il pagamento della quota di pertinenza, dell'importo di €. 277,50 comunicata dall'Ente creditore con nota prot. n. 40370 del 13.10.2015.

Del superiore importo si dà atto che sono state già, versate n. 2 rate di €. 92,50 cadauna, rispettivamente in data 31.10.2015 e 24.11.2015 con l'impegno di versare la terza rata entro dicembre c.a..

RITENUTO necessario valutare l'opportunità dell'Ente di accogliere le superiori istanze di rateizzazione;

Viste le LL.RR. n. 48/91 e 44/91.


Per quanto sopra

PROPONE DI DELIBERARE

1. Di prendere atto ed accogliere le istanze di rateizzazione, di cui in premessa;
2. Dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno finanziario per l'Ente.

Canicattì,

IL RESPONSABILE DELLA P.O. N. 1
(ING. GIOACCHINO MELI)



Si allegano: a)

- a1) note prot. n. 31921 e n. 31922 del 18.8.2015 e n. 37505 del 25.9.2015;
 - a2) nota prot. n. 34520 dell'8.9.2015;
 - a3) nota prot. n. 31798 del 17.8.2015;
 - a4) note prot. n. 26054 dell'1.7.2015 e n. 47067 del 25.11.2015;
 - a5) nota prot. n. 37606 del 28.9.2015;
 - a6) nota prot. n. 34439 dell'8.9.2015;
 - a7) nota prot. n. 45661 del 17.11.2015;
 - a8) note prot. n. 23600 del 16.6.2015 e n. 47063 del 25.11.2015;
 - a9) nota e prot. n. 26056 dell'1.7.2015 e n. 47060 del 25.11.2015;
 - a10) nota prot. n. 37741 del 26.8.2015;
 - a11) nota prot. n. 36868 del 22.9.2015;
 - a12) nota prot. n. 37978 del 30.9.2015;
 - a13) note prot. n. 41959 del 26.10.2015 e n. 46945 del 25.11.2015;
 - a14) nota prot. n. 41125 del 20.10.2015;
 - a15) nota prot. n. 47244 del 26.11.2015;
 - a16) nota prot. n. 49553 dell'11.12.2015;
 - b) n. 16 piani di rateizzazione;
 - c) con nota prot. 42472 del 29.10.2015.
-

Visti i pareri ex art. 49 D. L.vo n° 267/2000, recepiti dalla L.R. n° 30 del 2000 favorevolmente espressi, ognuno per la propria parte di competenza, in ordine :

a) Alla Regolarità Tecnica
Canicatti, 15 DIC. 2015

IL RESPONSABILE DELLA P.O. N. 1
(ING. GIOACCHINO MELI)

b) Alla Regolarità contabile
Canicatti, 15 DIC. 2015

Il Dirigente Servizi Finanziari
Dr.ssa C. Meli

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione formulata dall'Ing. Gioacchino Meli - P.O. n. 1 sopra riportata;

RITENUTO di doversi deliberare in merito;

ACCERTATO che detta proposta è corredata dai pareri prescritti dalla vigente normativa;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione in precedenza riportata che qui si intende integralmente richiamata e trascritta e, conseguentemente

1. Di prendere atto ed accogliere le istanze di rateizzazione, di cui in premessa;
2. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno finanziario per l'Ente.
3. Di dichiarare con separata unanime votazione favorevole la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 della L.R. 03.12.1991 n. 44.

L'Assessore Anziano



Il Sindaco

Rag. Vincenzo Corbo

Il Segretario Generale

Dr. Domenico Tuttolomondo



Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale n. 44 del 3 Dicembre 1991, pubblicata all'Albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 18/12/2015 al 01/01/2016 come previsto dall'art. 11 a seguito degli adempimenti sopra attestati:

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO _____ DECORSI 10 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE.

E' STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

U.O.C. Segreteria

Il Segretario Generale

F.to _____

F.to: _____

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Canicatti, li

Esecutiva il _____, ai sensi art. 12 - comma 1 - L.r. 3.12.1911, n. 44.

Dalla Residenza Municipale _____

IL Segretario Generale
Dr. Domenico Tuttolomondo